GRUPPO

UDIENZA CIVILE: A CHE SERVE?

INTERVENTI E SPUNTI DI DISCUSSIONE E PROPOSTE
Osservatorio di Rimini

ORGANIZZAZIONE DELL'UDIENZA TELEMATICA E CENTRALITÀ DELLA TRATTAZIONE ORALE

La sfida affrontata con il cambiamento del processo telematico può senz'altro dirsi positiva e in continuo avanzamento e sviluppo.

Grazie ai numerosi progetti di condivisione ed all'implementazione del sistema molte delle problematiche iniziali sono state risolte (ripetizione comunicazioni di cancelleria – storicizzazione RegInde - pubblicazione dei blocchi del sistema – certezza dei depositi e segnalazione degli errori).

Ora occorre impegnarsi ulteriormente per abbattere in termini di riflessione culturale telematica, soprattutto al fine di beneficiare delle potenzialità del sistema telematico finalizzato ad una amministrazione della giustizia più efficiente e più efficace.

Il nodo centrale sul quale è necessaria una profonda riflessione è quello dell'udienza e della sua organizzazione funzionale e coordinata con lo strumento telematico.

L'esperienza riminese (allegati LINEE GUIDA e PROTOCOLLO UDIENZA CIVILE elaborati dall'OSSERVATORIO DI RIMINI) ha visto lo svilupparsi di una prassi concordata per lo svolgimento dell'udienza telematica agevolata dall'utilizzo del doppio monitor. Tale prassi dimostra come l'oralità del giudizio sia fondamentale e efficacemente realizzabile con l'ausilio degli strumenti telematici. Anzi, si può dire che lo sviluppo del PCT ha consentito il reale recupero dell'oralità dell'udienza, prima relegata (almeno a Rimini, ma certamente anche in molte altre realtà) alla compilazione del verbale da parte degli avvocati spesso al di fuori di ogni direzione e controllo del giudice.

La facoltà di visionare in udienza il fascicolo telematico, gli eventi del fascicolo e i depositi telematici effettuati dalle parti e, se necessario, di verificarne il contenuto in udienza, consente un efficace contraddittorio e un'immediata analisi del fascicolo che permette di concentrarsi, per il tramite di un dialogo maggiormente attivo, sui temi rilevanti del giudizio oltrechè sulla corretta individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

Ciò richiede un netto ripensamento (o per meglio dire, una rivoluzione) in ordine alla modalità di redazione degli atti difensivi, essendo evidente che la modalità di lettura telematica, soprattutto nel contesto dell'udienza, è notevolmente agevolata dalla presenza di atti quanto più possibile schematici, sintetici, non ripetitivi, eventualmente redatti secondo moduli prefissati il più possibile

uniformi (parte in fatto-parte in diritto- formulazione dei capitoli di prova-richiesta CTU con proposta di quesito, ecc.).

Anche ai fini di una corretta tenuta del fascicolo, va esclusa l'ammissibilità di depositi telematici di atti o documenti al di fuori dei casi previsti dalla legge (depositi che il sistema non consente tuttavia di rifiutare "alla fonte"), quali ad esempio fogli di deduzioni di udienza o memorie/produzioni non autorizzate dal giudice. E' invece consentito il preventivo deposito telematico di ciò che è relativo agli adempimenti previsti dal codice per la specifica attività di udienza; ad esempio: preventivo deposito telematico della citazione notificata ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio per la prima udienza; deposito telematico / preventivo deposito telematico delle citazioni testimoni e - se possibile - delle eventuali comunicazioni di impedimento del testimone a comparire per l'udienza di prove; preventivo deposito del "foglio di p.c." unicamente laddove le conclusioni siano modificate rispetto a quelle formulate nei precedenti atti, cui il difensore può sempre richiamarsi (v. linee guida allegate).

Per quanto riguarda il deposito di documentazione in udienza, ritenuto pur sempre ammissibile (evidentemente entro lo scadere dei termini di preclusione ovvero nei casi previsti dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.), si è raggiunta la prassi secondo la quale l'avvocato sottopone al giudice il documento che intende depositare in forma cartacea, e laddove venga ritenuto ammissibile, esso viene siglato con concessione di termine per un successivo deposito telematico.

Tale prassi, oltre a garantire un rispetto pieno del contraddittorio, conferma il ruolo centrale dell'udienza e l'importanza dell'oralità e del contraddittorio pieno; garantisce inoltre la completezza del fascicolo telematico, funzionale ad una migliore e più immediata rilettura dello stesso (scongiurando il rischio che determinati atti o documenti depositati solo in formato cartaceo vengano smarriti o comunque trascurati dal giudice), in particolare quando il predetto fascicolo giunge nel grado successivo.

Si ritiene necessario segnalare al Ministero tali prassi e l'esigenza di oralità e di concreto svolgimento dell'udienza completamente telematica in uno stretto rapporto di reciproco contemperamento: allo stato, infatti, molte delle linee guida esistenti hanno avuto ad oggetto lo sforzo di conciliare le esigenze di udienza con lo strumento telematico, tuttavia è chiaro che ancora l'udienza telematica necessita di strumenti tecnici di sistema più complessi.

Ancora, è opportuno adeguare lo strumento telematico alle regole processuali in modo che esso non diventi un modo per aggirare le formalità del processo, come allo stato può avvenire vista la predisposizione di alcune modalità applicative dubbie che portano all'inserimento di atti irrituali (come sopra evidenziato). D'altro canto, va pensata una modalità per consentire al giudice dell'impugnazione (qui intesa anche in senso atecnico all'interno del medesimo grado di giudizio: giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudice del reclamo) di avere a disposizione il fascicolo telematico del primo procedimento, modalità sino ad ora supplita con la stampa dell'intero fascicolo a cura della Cancelleria, evidentemente in totale distonia con i principi sottesi al PCT.

L'obiettivo finale è quello stimolare il Legislatore affinchè la riforma processuale tenga in considerazione la necessità del rispetto delle regole processuali attraverso lo strumento telematico e viceversa.

È infatti necessario che lo sforzo affrontato dagli operatori di giustizia sia conciliato con un corrispondente impegno normativo che consenta di realizzare concretamente la naturale funzione dell'udienza quale fondamentale momento di scambio tra le parti ed il giudice per la disamina delle rispettive domande ed istanze e, in maniera auspicabile, per l'analisi dell'intero giudizio affinchè non sia ridotto ad un mero scambio di scritti che ciascuno esamina separatamente.

PCT STRUMENTO UTILE O OCCASIONE DI NEOFORMALISMO INFORMATICO?

Il PCT è certamente un'opportunità ed uno strumento utile.

È fondamentale non subire passivamente la rivoluzione del telematico, non rinnegare le qualità della tecnologia a fronte di problematiche tecniche.

Tuttavia, vi è anche da considerare che dietro le problematiche tecniche si annidano poi criticità operative che vanno affrontate e risolte non solo in via interpretativa.

Allo stato sono infatti ancora presenti alcuni casi di utilizzo improprio dello strumento informatico e di interpretazione distorta dello stesso che rendono l'attività processuale un percorso ad ostacoli tale da deviare l'attenzione dalla tutela sostanziale dei diritti.

Veicolo di tali problematiche è senza dubbio la molteplice produzione normativa e regolamentare che non agevola uno sguardo d'insieme e che determina il sorgere di inutili formalismi diretti a complicare l'attività difensiva e giudicante ed al proliferare di eccezioni e pronunce lontane dalla funzione essenziale sopra richiamata.

Anche in tale ambito l'obiettivo deve essere quello di semplificare l'applicazione del telematico, nel rispetto del dettato normativo e regolamentare.

Ad esempio, un tema fondamentale su cui è necessario soffermarsi a seguito delle numerose problematiche sollevate dagli interpreti è la corretta attività di notifica telematica che determina, come noto, una rilevante incidenza sulla corretta attivazione del giudizio con evidente ricaduta sugli esiti e la conseguente applicazione degli stessi.

La verifica della correttezza della notifica non può essere collegata a ciò che il destinatario possa o non possa concretamente o più facilmente "vedere", ma esclusivamente a ciò che è stato recapitato nella casella di posta certificata ricevente nel rispetto della normativa e delle specifiche tecniche che allo stato consentono sia il CadES che il PadES.

In questo senso, il compito degli osservatori potrebbe essere rivolto a favorire orientamenti volti alla semplificazione delle formule e ad approcci non eccessivamente formalisti.

Va inoltre richiamata la, già sopra evidenziata, opportunità di rivedere i "modelli" di atti difensivi,

onde consentirne la più agevole lettura, anche comparata, tramite lo strumento telematico, e senza costringere il magistrato (nell'assoluta carenza, quantomeno presso il Tribunale di Rimini, di personale di Cancelleria che possa occuparsene) a realizzare fascicoli cartacei paralleli a quelli telematici per poter compiutamente affrontare lo studio del fascicolo (pur nella consapevolezza della necessità di stampare gli atti più complessi e rilevanti per il giudizio).

In questa ottica, il nuovo protocollo del Tribunale di Rimini insiste altresì sulla modalità di deposito telematico dei documenti, che ne consenta una immediata identificazione e lettura sia in udienza, sia al momento della redazione dei provvedimenti da parte del magistrato (deposito separato di ogni singolo documento o di documenti omogenei, descrizione del documento, ecc.).

Tali rilevanti questioni vanno, in ogni caso, affrontate in una con l'adeguamento delle dotazioni e la predisposizione di strumenti certi e semplici, la formazione e l'assistenza tecnica trasversale e che sia univoca per giudici, funzionari di cancelleria ed avvocati, indice di affidabilità del sistema e unità di applicazione dello strumento su base nazionale.

Sul punto, si auspica anche su tali punti l'opportuna segnalazione al Ministero nell'ambito del tavolo tecnico per la sollecitazione di una discussione in merito e la condivisione di spunti risolutivi.

RILEVANZA DEI COLLABORATORI DEL GIUDICE E DELL'UFFICIO DEL PROCESSO

Nella già evidenziata penuria del personale di Cancelleria, che costituisce senz'altro la più rilevante criticità dell'attuale sistema giustizia, si è affacciata la possibilità per i magistrati, grazie al D.L. 69/2013, di avere l'ausilio dei tirocinanti previsti dall'art. 73, ai quali sostanzialmente si riduce, allo stato, il tanto declamato "ufficio del processo".

L'esperienza di lavoro con i tirocinanti è certamente positiva, consentendo una crescita del magistrato dal punto di vista umano e professionale, e potendo altresì fornire un aiuto nello svolgimento quotidiano della funzione, segnatamente nel periodo finale del tirocinio, all'esito della formazione ricevuta.

Con specifico riguardo al momento dell'udienza, il tirocinante può collaborare con il magistrato, ad esempio, nello studio preventivo dei fascicoli, nello svolgimento ordinato della celebrazione, nella verbalizzazione e nella archiviazione.

Trattasi tuttavia di istituto che non può certamente supplire alla carenza endemica di personale amministrativo, essendo indiscusso che il tirocinante non va adibito a svolgere funzioni di Cancelleria (il tirocinio ha infatti una funzione formativa volta alla preparazione dello svolgimento delle professioni legali e del superamento dei relativi concorsi); trattasi inoltre forzatamente di un ausilio solo temporaneo, tenuto conto del tempo comunque limitato del tirocinio (18 mesi) e della necessità di fornire ai ragazzi una reale formazione (il che implica peraltro un notevole dispendio di tempo ed energie) prima di poter usufruire di un aiuto concreto nello svolgimento del lavoro giudiziario.

Deve comunque prendersi atto che la presenza dei tirocinanti comporta una profonda evoluzione della funzione del giudice, che diventa (anche) formatore, e del lavoro giudiziario nel suo complesso: il giudice non è più solo davanti al fascicolo, ai libri, alle banche dati, ma è tenuto ad escogitare una diversa organizzazione del lavoro che tenga conto della presenza di altri soggetti, i suoi tirocinanti appunto, selezionando le pratiche da assegnare loro, esponendo le relative

questioni giuridiche con un linguaggio il più possibile semplice ed efficace, discutendo le soluzioni possibili, spiegando come redigere i provvedimenti, correggendone gli errori.

La sfida è dunque, ancora una volta, quella di apprendere come esercitare al meglio questa nuova funzione, con lo scopo di rendere migliore (dal punto di vista della quantità ma anche della qualità) la giurisdizione.

Le Referenti

Dott.ssa Susanna Zavaglia – Avv. Erika Cavezzale